

ACCESSO ALLA RATEAZIONE ex art 202 CDS – INFORMAZIONI

- a) La rateazione può essere concessa solo per ogni singolo verbale con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo superiore a 200 euro.
- b) L'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
- c) Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
- d) Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità delle somme da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un massimo di 12 rate se l'importo dovuto non supera i 2.000 euro, fino ad un massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.
- e) L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.
- f) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dell'art. 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, pari al 4,5% annuo.
- g) La sola presentazione dell'istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso al Prefetto (art. 203 c.d.s.), ovvero il ricorso al giudice di pace (art. 204-bis c.d.s.).
- h) Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito.
- i) Che nel caso di accoglimento dell'istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.
- j) Che in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego, ovvero entro 30 giorni dall'inutile decorso dei 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Amministrazione, certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mani, o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento, se l'istanza è stata presentata tramite spedizione.

3

ACCESSO ALLA RATEAZIONE ex Del. G. n. 85/2013 - INFORMAZIONI

- a) La rateazione può essere concessa solo per importi complessivi non inferiori a 100 euro.
- b) L'istanza deve essere presentata prima della formazione del ruolo e riferita a sanzioni diverse dal CDS oppure sanzioni al CDS divenute titolo esecutivo;
- c) Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
- d) Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità delle somme da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un massimo di 18 rate se l'importo dovuto non supera i 1.000 euro, fino ad un massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di 30 rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.

- e) L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 50 salvo l'ultima a conguaglio.
- f) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dell'art. 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, pari al 4,5% annuo.
- g) Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o comunicato l'eventuale rigetto.
- h) I suddetti criteri possono essere motivatamente derogati se emergono particolari situazioni familiari o di disagio.
- i) Nel caso di accoglimento dell'istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto con il conseguente obbligo di pagare il residuo l'ammontare della sanzione in un'unica soluzione o l'eventuale successivo recupero coattivo.
- j) In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego.
- k) Le spese di procedimento sono a carico del richiedente